



COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE

Provincia di Benevento

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

n. 8 del 21-04-2023

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **Aprile**, a partire dalle ore 19:03, nella sala delle Adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 14-04-2023 e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta il Sindaco GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO in qualità di PRESIDENTE.

All'appello risultano:

N	COGNOME NOME	Presente	Assente	N	COGNOME NOME	Presente	Assente
1	RUGGIERO GIUSEPPE ANTONIO	X		7	CILENTI GIOVANNA	X	
2	CILENTI ANTONIO GIOVANNI	X		8	CILENTI INCORONATA IMMACOLATA LUCIA		X
3	CASAMASSA DONATELLA		X	9	ESPOSITO NICOLA	X	
4	MARTUCCI DOMENICO	X		10	MARTUCCI ANTONIO GIUSEPPE	X	
5	MASELLA LUCIA	X		11	DE MASI LUCA		X
6	FACCHIANO ANTONIO	X					

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. GIOVANNI TUTOLO, in sostituzione del Segretario Comunale dott. Ottavio Cosentini, assente per impossibilità sopravvenuta comunicata a mezzo pec. 3611/2023 che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra lo schema del nuovo Regolamento comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle disposizioni della delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani che determinano una sostanziale integrazione e modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

Il Sindaco propone, altresì, che i nuclei familiari dei non residenti e degli iscritti all'AIRE si assumano composti da una sola unità (Art. 10, commi 5 e 6, approvando regolamento TARI)

Il Consigliere Esposito chiede di estendere l'agevolazione prevista per gli universitari fuori sede (art. 16, comma 9, approvando regolamento TARI) anche ai lavoratori fuori sede, proponendo di introdurre all'art.16 il seguente comma 10:

10. L'agevolazione di cui al precedente comma 9 è estesa ai nuclei familiari che hanno uno o più componenti che, per motivi di lavoro, hanno trasferito il proprio domicilio in altro Comune, con contratto di locazione regolarmente registrato. Gli aventi diritto a tale agevolazione hanno l'obbligo di presentare, ogni anno, apposita richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'agevolazione, allegando alla stessa copia del contratto di locazione.

Il Sindaco invita il consesso a votare preliminarmente il suddetto emendamento.

Esito della votazione avvenuta per alzata di mano:

- Presenti n. 8;
- Voti favorevoli n. 8;
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

Approvato all'unanimità l'emendamento il Sindaco invita a votare il nuovo regolamento TARI con le modifiche sopra illustrate - recepimento disposizioni ARERA - occupanti utenze domestiche (Art. 10, commi 5 e 6).

Esito della votazione avvenuta per alzata di mano:

- Presenti n. 8;
- Voti favorevoli n. 8;
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale allegata del Responsabile dell'Area Contabile Tributi avente ad oggetto: "MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022";

Udito il Sindaco e i Consiglieri intervenuti nella discussione

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, dai rispettivi responsabili d'Area;

Visti gli esiti delle votazioni;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE all'unanimità in ogni sua parte l'unità proposta di deliberazione concernente l'oggetto, così come modificata e integrata dal Consesso consiliare nella seduta odierna, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.
- 2) DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intellegibilità della parte motiva e dispositiva del presente verbale.
- 3) DI DEMANDARE ai competenti responsabili dei servizi l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Infine, con separata unanime votazione favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA

- 1) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto il Consiglio Comunale del Comune di Foiano di Val Fortore, con propria Deliberazione n. 41 del 30/09/2014, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) e con propria Deliberazione n. 37 del 23/12/2022, ha modificato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che determinano una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI ed in particolare:

- il termine entro il quale presentare l'attivazione, variazione e cessazione del servizio (artt. 6 e 10 del TQRIF);
- la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione quanto in aumento, del tributo dovuto
- (art. 11 del TQRIF), sulla base delle indicazioni dell'Autorità;
- la rateizzazione dei versamenti ordinari per le particolari casistiche indicate da ARERA (art. 27 TQRIF);
- la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente (art. 28 TQRIF);

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno rivisitare alcuni aspetti regolamentari già adottati da questo Ente;

Ritenuto opportuno ridefinire, per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, il numero dei componenti occupanti l'abitazione;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, **allegato "A"**.

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il

termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che:

- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto che alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere alla rivisitazione ed adeguamento del vigente regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, opportunamente rivisitato ed adeguato nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sotto la **lettera "A"**;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto altresì che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica, il parere di regolarità finanziaria e il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

1. **di approvare** le modifiche al Regolamento Comunale ai sensi della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 per quanto attiene le seguenti disposizioni:

- Attivazione, variazione e cessazione del servizio ("dichiarazioni" TARI);
- Richieste scritte di informazioni, reclami e rettifica di importi addebitati e relative procedure di risposta e/o applicazione (rimborsi e compensazioni);
- Modalità e periodicità dei pagamenti;
- Maggiore rateizzazione degli importi dovuti;
- Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche.

2. **di approvare** le modifiche al Regolamento Comunale per quanto riguarda le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale,

definendo che il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in una unità (un solo occupante);

3. **di approvare** l'emendamento proposto dal consigliere Nicola Esposito introducendo all'art. 16 del nuovo regolamento comunale il seguente comma 10:

10. L'agevolazione di cui al precedente comma 9 è estesa ai nuclei familiari che hanno uno o più componenti che, per motivi di lavoro, hanno trasferito il proprio domicilio in altro Comune, con contratto di locazione regolarmente registrato. Gli aventi diritto a tale agevolazione hanno l'obbligo di presentare, ogni anno, apposita richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'agevolazione, allegando alla stessa copia del contratto di locazione.

4. **di dare atto** che, recependo le modifiche di cui ai precedenti tre punti, il vigente Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/09/2014, e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 23/12/2022, risulta nella sua nuova forma come da **allegato "A"**;

5. **di prendere atto** che il suddetto regolamento, vista la sua approvazione entro il termine di cui all'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, così come convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, pubblicato nei modi di legge, entrerà in vigore nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 10 delle preleggi, 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione e, produrrà i suoi effetti con decorrenza 1° gennaio 2023;

6. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia;

7. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3,

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE*
DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO

IL VICE SEGRETARIO*
DOTT. GIOVANNI TUTOLO

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*